

per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA. BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

> Lettera inviata solo tramite PEC/PEO ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

 \mathcal{M}

Comune di Fano (PU)

PEC: comune.fano@emarche.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

c/o Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche

PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

Risposta al foglio del 14/02/2020
Prot. Sabap del 17/02/2020

11966

3237

Iggetto: Fano (PU) – Viale Mattei

Lavori di adeguamento della viabilità tra Viale Mattei e Strada Comunale San Michele per nuovo centro natatorio Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma SIMULTANEA e in modalità SINCRONA (ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. - Parere ex art. 146.

Tutela ex art.136 per effetto del D.G.R.M. n.668 del 03/02/1981 "Zone ricadenti lungo il corso del fiume Metauro e del Torrente Arzilla

Trasmissione parere.

Richiedente: Comune di Fano

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Simona Guida Referente per la tutela archeologica: Dott.ssa Maria Raffaella Ciuccarelli

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi, prevista per il 05/03/2020 e relativa all'oggetto, pervenuta in data 14/02/2020 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 17/02/2020 al n.3237, considerata l'impossibilità a partecipare, causa concomitanti ed indifferibili adempimenti d'Ufficio;

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", Parte III, ed in particolare l'art. 146; Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Esaminata la documentazione progettuale pervenuta unitamente alla convocazione sopracitata;

Preso atto che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente nella realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Viale E. Mattei, Strada Comunale San Michele e l'accesso all'aeroporto, e delle relative opere complementari quali aree di sosta autobus, illuminazione pubblica, segnaletica, ecc. al fine di mettere in sicurezza l'incrocio garantendo la piena funzionalità a tutte le manovre di circolazione stradale anche in relazione ai flussi di traffico derivanti dalla realizzazione del nuovo Impianto Natatorio.

Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. giusto il D.G.R.M. del 03/02/1981 che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela: "(...) si riconosce che la zona comprendente il "fiume Metauro" nel territorio del comune di Fano, ha particolare caratteristiche naturali, il vasto letto fluviale di proprietà demaniale è fiancheggiato da una considerevole quantità di verde, specie nel tratto più a monte [...] presso la riva destra si estende una serie di colline che comprendono due interessanti ripe marnoso-arenacee, queste colline, interessanti dal punto di vista paesaggistico e faunistico, consentono una ottima vista della bassa valle del Metauro sino al mare e costituiscono esse stesse elementi caratterizzanti del paesaggio. Sulla riva sinistra, contribuisce a determinare l'interesse del paesaggio, una caratteristica scarpata posta tra il terrazzo fluviale costituito dagli antichi depositi alluvionali della valle del Metauro e i terreni più bassi di diversi metri del fiume attuale. Tutti gli elementi sopra descritti contribuiscono a caratterizzare un paesaggio di notevole valore, costituente quadro panoramico pubblicamente godibile (...)";

Data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto, la conformità alla vigente normativa urbanistica e a quanto previsto dal vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);



Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza,

ESPRIME

ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., parere favorevole in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione, garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dalla tutela sopra richiamata.

Per quanto concerne la tutela archeologica, vista la documentazione progettuale trasmessa, si rileva all'interno degli elaborati l'assenza del Documento di Valutazione preventiva dell'interesse archeologico che, a norma dell'art. 25 D. Lgs. 50/2016, deve essere contenuto all'interno del Progetto di fattibilità e parimenti trasmesso alla Soprintendente per l'eventuale avvio del procedimento di Verifica preventiva a norma di legge.

Si rileva altresì che nella Relazione illustrativa generale (p. 7, punto 9. Valutazione del rischio archeologico) si dichiara che "le operazioni in corso con le Opere compensative hanno comportato scavi e sistemazioni sia pur di tipo prevalentemente superficiale e quindi i terreni risultano fortemente rimaneggiati" e che "gli scavi saranno di natura superficiale per cui non si ritiene di procedere ad alcuna valutazione preventiva del rischio archeologico".

A tal proposito si rileva in particolare, che nelle sezioni A e B della tavola T7 sono rappresentati i fasci di sottoservizi ubicati al margine della carreggiata, che presentano diametri fino a DN500, i quali prevedono scavi in trincea evidentemente non di natura superficiale.

Dalla cartografia di progetto presentata, inoltre, non si evince con chiarezza l'eventuale area di sovrapposizione fra l'infrastruttura in progetto e il tracciato delle opere compensative già realizzate o in corso di realizzazione che possono aver comportato rimaneggiamenti - peraltro dichiarati superficiali – dei terreni interessati.

Si richiede pertanto che tutte le operazioni di scavo e cantierizzazione, relative a ogni intervento da eseguirsi all'interno dell'appalto in oggetto, siano condotte in regime di sorveglianza in corso d'opera, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, da parte di archeologi professionisti appositamente incaricati da codesta Committenza.

L'incarico prevederà che il tecnico prenda accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto periodicamente comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e documenti con una relazione scritta, foto e disegni, l'andamento dei lavori. Tale relazione dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo della sorveglianza archeologica.

In caso di rinvenimenti questa Soprintendenza procederà a richiedere la valutazione dell'interferenza delle opere in progetto con le eventuali emergenze rinvenute tramite indagini archeologiche limitate od estese, condotte sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza da archeologi professionisti con oneri a carico della Committenza e con modalità e metodologie che lo scrivente Ufficio valuterà di volta in volta riservandosi il diritto di fornire ulteriori indicazioni in corso d'opera e di chiedere, se necessario ai fini di tutela, successive modifiche al progetto.

Il parere definitivo sull'opera in progetto potrà in questo caso essere reso soltanto al termine delle suddette indagini archeologiche e dietro consegna della documentazione archeostratigrafica di rito redatta secondo le direttive impartite da questa Soprintendenza.

Dovrà essere data comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni a questa Soprintendenza e, per conoscenza, all'indirizzo istituzionale del Funzionario archeologo responsabile per il Comune di Pesaro (mariaraffaella.ciuccarelli@beniculturali.it), dell'inizio dell'intervento e del nominativo della ditta o del professionista prescelto per l'incarico di sorveglianza archeologica.

Si resta in attesa di acquisire, da parte di codesta Amministrazione, copia del provvedimento finale di competenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

) If (C. SG/MRC/na 03/03/2020

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Marta Mazza

